

- In questo numero:
- IVA E IIDD: SPESE VITTO E ALLOGGIO - OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE DEI FRUITORI
- IMU: DAL 2022 ESENZIONE PER GLI IMMOBILI MERCE
- IIDD: DEDUCIBILITA' COSTI PUBBLICITARI
- IMPOSTA DI REGISTRO: IMMOBILE CONFERITO CON MUTUO IPOTECARIO
- RIPORTO DELLE PERDITE NELLA FUSIONE: IPOTESI DI TEST NON SUPERATI
- ESTEROVESTIZIONE: RILEVA LA SEDE EFFETTIVA

IVA E IID: SPESE VITTO E ALLOGGIO - OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE DEI FRUITORI

Come confermato dalla Cassazione (ordinanza n. 35925/2021), il **requisito principale** per la detraibilità dell'IVA e la deduzione del costo, è costituito dall'indicazione (sul documento o in una nota allegata allo stesso) del **beneficiario del servizio**, specie quando questo non coincide col committente (es. **dipendente** che si reca in trasferta per conto della società datore di lavoro). Naturalmente è richiesto anche il requisito dell'<**inerenza**>, e cioè dell'esistenza di una **valida motivazione** per il sostenimento del costo in relazione agli **scopi sociali**. Grazie alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/2009 è stata **superata** la precedente prassi, che prevedeva la **cointestazione** della fattura sia al committente, sia al fruitore del servizio (ove non coincidenti). Naturalmente, quando le spese di vitto e alloggio costituiscono <**spese di rappresentanza**>, non è ammessa la **detraibilità dell'IVA** ed il **costo è deducibile al 75%**.

IMU: DAL 2022 ESENZIONE PER GLI IMMOBILI MERCE

Come noto l'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019 ha stabilito l'**esenzione** dall'IMU per i <**fabbricati costruiti**>, **destinati alla vendita**, ed i **fabbricati acquistati** dall'impresa e **oggetto degli interventi** di cui all'art. 3, comma I, lett. c-, d- ed f-, del D.P.R. n. 380/2001. L'agevolazione spetta solo **a partire dall'ultimazione** dei predetti lavori di costruzione o di incisivo recupero, poiché i **fabbricati in corso di costruzione** sono invece da ricondursi alla fattispecie dei <**terreni fabbricabili**> (art. 1, comma 746, della Legge n. 160/2019). Ulteriori **presupposti** previsti dalla legge per l'agevolazione sono: - che permanga la **destinazione di <bene in vendita>** del fabbricato; - che lo stesso fabbricato **non** sia in ogni caso **locato**. Riguardo al primo requisito, si ritiene sia sussistente con la sua **iscrizione** in bilancio **tra le rimanenze**. Quanto al secondo, la giurisprudenza di merito ritiene che **si perda l'esenzione per l'intera annualità** in cui si verifica la **locazione**, mentre l'agevolazione non sia preclusa per gli anni successivi in cui il fabbricato non sia locato. Relativamente ai **presupposti soggettivi**, l'esenzione spetta non **solo alle imprese <edili>**, ma in generale a **qualsiasi titolare del permesso di costruzione** del fabbricato. L'agevolazione compete anche agli **immobili merce** i cui **lavori** di costruzione o di recupero siano stati **ultimati prima del 2022**. Ai fini dell'applicazione dei benefici di legge il soggetto passivo attesta nel **modello di dichiarazione** il **possesso dei requisiti** prescritti dalle norme (per il 2022, l'invio telematico della dichiarazione dovrà avvenire entro il 30.6.2023).

IID: DEDUCIBILITA' COSTI PUBBLICITARI

La Cassazione (sentenza n. 2597 del 28.1.2022) rivede le condizioni di **deducibilità delle spese pubblicitarie**, in controtendenza con le recenti pronunce. In pratica la sentenza, sulla base del requisito dell'**inerenza**, giudica <**sproporzionato**> (nel caso di specie) il costo sostenuto dall'impresa **in relazione alle dimensioni ed all'attività svolta**. Anche se la conclusione è discutibile, la sentenza afferma che il giudizio sulla congruità della spesa richiede la **prova dell'utilità del servizio remunerato** e deve sottostare ad una **valutazione preventiva** sull'**effetto** che può produrre sui **risultati dell'impresa**, e **non** sugli **effetti in termini di ricavi** conseguiti. Si deve peraltro evidenziare come questo nuovo indirizzo di legittimità sia **in contrasto** con i principi ben delineati dalla **Corte costituzionale** nella sentenza n. 262/2020.

IMPOSTA DI REGISTRO: IMMOBILE CONFERITO CON MUTUO IPOTECARIO

L'annoso problema della determinazione della **base imponibile**, ai fini dell'**imposta di registro**, in ipotesi di **conferimento di immobile con mutuo ipotecario sullo stesso**, è stato affrontato recentemente dalla Cassazione (ordinanza n. 2949 dell'1.2.2022). Sulla base dei principi comunitari (Direttiva CEE n. 69/355), i giudici hanno stabilito che il **mutuo** è da considerarsi <**inerente**> **all'immobile conferito** (e quindi idoneo a ridurre la base imponibile) a condizione che il conferente sia in grado di **dimostrare** che i **mezzi finanziari** ottenuti sono stati

impiegati in funzione dell'immobile (nel caso di specie, per la sua ristrutturazione). Non possono, ovviamente, essere considerati, al fine di cui sopra, i mutui contratti dal conferente per ottenere un finanziamento <personale>.

RIPORTO DELLE PERDITE NELLA FUSIONE: IPOTESI DI TEST NON SUPERATI

L'Agenzia delle Entrate, con una serie di risposte ad interpello (nn. da 73 a 77 del 4.2.2022), ammette, nei casi specifici sottoposti, la possibilità di **riportare le perdite**, in ambito di **operazioni di fusione**, anche in **mancanza dei requisiti** di vitalità e consistenza patrimoniale, previsti dall'art. 172, comma VII, del TUIR. In particolare, pur in carenza dei requisiti di cui sopra, è stato attribuito **decisivo** per la continuità aziendale <l'esistenza di **importanti rapporti contrattuali con i clienti**, la consistenza dell'**organico dei dipendenti** e la presenza sul **piano patrimoniale e finanziario di risorse adeguate** all'autonomo svolgimento della propria attività economica. In un altro caso, pur con un **patrimonio netto incapiente**, si è ammesso il riporto delle perdite in virtù del **mancato depotenziamento** della consistenza degli attivi patrimoniali (immobilizzazioni, rimanenze e crediti). In altra situazione è stato avallato il riporto delle perdite pur con un netto patrimoniale carente, perché le **perdite** fiscali erano in buona parte **attribuibili a rilevanti investimenti in beni strumentali** (inerenti all'attività), che avevano **anche** beneficiato di **ammortamenti maggiorati** (c.d. <superammortamento>). Si ammette anche la deroga per una società <veicolo di investimento **contenente esclusivamente cassa** e costituita specificamente per **raccogliere capitale**> (SPAC), in quanto comunque <vitale>, anche in assenza di ricavi, se in grado di gestire e portare a termine attività necessarie per concludere con successo la fusione con la società <target>. Infine, nella risposta n. 77 si precisa che nell'ipotesi di fusione con effetti civilistici e fiscali retrodatati al <1 gennaio n>, **in assenza di una situazione patrimoniale** ex-art. 2501-*quater* del Codice civile, l'incorporante deve prendere a riferimento, ai fini della valutazione dei parametri <antielusivi>, il **patrimonio netto** risultante dal **bilancio dell'incorporata** relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, ossia quello all'esercizio chiuso il <31 dicembre n-1>.

ESTEROVESTIZIONE: RILEVA LA SEDE EFFETTIVA

Con l'ordinanza n. 4463 dell'11 febbraio 2022, la Cassazione ha stabilito che **non è individuata in Italia la residenza fiscale di una società di diritto lussemburghese** la cui **maggioranza degli amministratori risiede all'estero** e ivi è sottoposta a imposizione. La decisione della Cassazione si basa sul presupposto secondo cui la disciplina dell'esteroinvestizione persegue **finalità antielusive**, con il conseguente **onere in capo all'Agenzia delle Entrate** di provare che l'obiettivo preponderante da parte del contribuente è quello di conseguire un **vantaggio fiscale**. La Cassazione ha avallato il giudizio della Ctr Lombardia, confermando le motivazioni del giudice di merito, che aveva escluso l'esteroinvestizione della società lussemburghese in quanto i documenti invocati dall'Agenzia delle Entrate a riscontro della condotta elusiva della società erano insufficienti.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	10/03/22	31/12/21	31/12/20	CAMBI	10/03/22	31/12/21	31/12/20	SPREAD	10/03/22	31/12/21	31/12/20
3 mesi	(0,51)	(0,57)	(0,54)	Euro - Usd	1,108	1,133	1,203	Btp vs BUND 10 years	164	136	108
6 mesi	(0,43)	(0,54)	(0,52)	Euro - yen	128,5	130,4	129,2				
1 anno	(0,29)	(0,49)	(0,50)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.